

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 56/39395/2012

OGGETTO: COMUNE DI VIÙ - PROGETTO PRELIMINARE REVISIONE GENERALE DEL  
P.R.G.C. - D.C.C. N. 6 DEL 29/03/2012 - OSSERVAZIONI.

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il Progetto Preliminare della Revisione Generale al Piano Regolatore Generale Comunale, adottato dal Comune di Viù, ai sensi dell'articolo 15, L.R. n. 56/77, con deliberazione C.C. n. 6 del 29 marzo 2012, trasmesso alla Provincia in data 3 maggio 2012, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n. 006/2012)

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare del Piano Regolatore Generale Comunale come emergono dalla deliberazione C.C. n. 6 del 29 marzo 2012 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- **riqualificare i nuclei storici del capoluogo e delle borgate;**
- **incentivare il riuso del patrimonio edilizio**, definendo tipi di intervento e destinazioni d'uso compatibili;
- **contrastare lo spopolamento delle borgate** e delle case sparse nel territorio extraurbano;
- **sostenere la coesione intergenerazionale** e la permanenza dei nuovi nuclei familiari accanto a quelli di origine, consentendo la realizzazione di unità abitative all'interno di spazi interstiziali, compattando gli ambiti costruiti, adeguando la dotazione di viabilità e parcheggi;
- **prevedere nuove opportunità insediative per la residenzialità stanziale e turistica**, privilegiando localizzazioni interne e limitrofe ad abitati esistenti compattando gli ambiti costruiti, adeguando la dotazione di viabilità e parcheggi;
- **sostenere e rilanciare l'economia turistica invernale ed estiva** attraverso il potenziamento e la realizzazione di aree attrezzate e attività ricettive con ampliamento e adeguamento funzionale del complesso ricettivo all'aperto esistente presso il capoluogo;
- **agevolare la realizzazione di attrezzature pubbliche e aree per servizi**, applicando un semplice sistema perequativo;
- **garantire la protezione degli insediamenti antropici del rischio idrogeologico;**

- **perseguire un elevato livello di qualità ambientale** per qualsiasi opera edilizia o di trasformazione del suolo;
- **salvaguardare la funzionalità della rete ecologica;**
- **tutelare e valorizzare le emergenze** paesaggistiche e storico culturali del territorio;
- **riqualificare il sito del complesso incompiuto e abbandonato dell'Alpe Bianca**, eliminando o riducendo le strutture esistenti, ricorrendo ad iniziative di perequazione territoriale da concordare con i Comuni limitrofi.

La Revisione prevede altresì la reiterazione del vincolo espropriativo per due aree a parcheggio, ritenute necessarie; la documentazione allegata illustra nel dettaglio il calcolo della Capacità Insediativa Residenziale Teorica (C.I.R.T.), in riduzione rispetto alle previsioni del Piano vigente e rapportate alle verifiche sul contenimento del consumo del suolo previste dalla pianificazione sovracomunale (PTC2 e P.T.R.).

Con il Progetto Preliminare si provvede ad adeguare lo strumento urbanistico alle disposizioni regionali sulla disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa con il riconoscimento di un Addensamento Storico Rilevante "A1", alla normativa relativa all'individuazione dei *"Criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"* ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

**dato atto** che per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica, la Variante Generale risulta corredata dal Rapporto Ambientale ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; su questo documento, il competente Servizio Valutazione Impatto Ambientale fatte salve le osservazioni già formulate da questa Provincia nell'ambito della fase di Scoping (parere prot. 599400/LB6 del 27/07/2009), ha richiesto, un approfondimento della metodologia di valutazione sulle previsioni della variante e sulle possibili ricadute ambientali (con adeguata documentazione tecnica e cartografica), prevedendo l'adozione di misure mitigative e compensative, se necessarie, indirizzate alla qualità delle trasformazioni previste ed al perseguimento della sostenibilità territoriale ed ambientale degli interventi. Tale parere è già stato trasmesso all'Amministrazione Comunale, per le opportune integrazioni della documentazione del Progetto Definitivo di P.R.G.C.;

**dato atto** che il Comune di Viù ha provveduto a convocare la Conferenza dei Servizi, ai sensi L.241/1990 e s.m.i. finalizzata all'individuazione delle aree dense, di transizione e libere, come previsto dal comma 2, articolo 15 del PTC2;

**informati** i Servizi e le Aree interessate;

**visti** i pareri dei seguenti Servizi:

- Grandi Infrastrutture Viabilità, datato 04/06/2012;
- Aree Protette e Vigilanza Volontaria, datato 06/06/2012;

**consultato** il Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva in data 18/07/2012;

**visti:**

- il 6° comma dell'articolo 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli articoli 19 e 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
  - il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; comma 5, articolo 26 *Settore agroforestale*; commi 1 e 3, articolo 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; comma 2, articolo 50 *Difesa del suolo*;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'articolo 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**visti** gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

## **D E T E R M I N A**

1. **di formulare**, ai sensi del comma 6 dell'articolo 15, L.R. n. 56/77, in merito al Progetto Preliminare della Revisione Generale al Piano Regolatore Generale Comunale, adottato dal Comune di Viù, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15, L.R. n. 56/77, con deliberazione C.C. n. 6 del 29 marzo 2012, le seguenti osservazioni:
  - a) si richiama, di seguito il parere, già trasmesso peraltro al Comune, del Servizio Aree Protette e Vigilanza Volontaria, prot. n. 0454382 del 6 giugno 2012: il quale precisa:
    - all'interno del Rapporto Ambientale, al capitolo intitolato "Vincoli Territoriali Sovraordinati", nel paragrafo *Vincoli che derivano da misure di tutela dei beni ambientali e paesistici*, ci pare opportuno individuare il Parco naturale del Colle del Lys, presente su parte del territorio comunale, come area istituita e vincolata ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 "*Testo Unico sulla Tutela delle Aree Naturali e della Biodiversità*" (\*). Tale indicazione dovrebbe essere riportata anche all'interno delle Tavole di P.R.G.C. D.5 - Carta dei vincoli, D.2. - Assetto generale del Piano (nello specifico D.2.6 Colle del Lys e D.2.7 Località Lunella), D.6 - Assetto generale del Piano con sovrapposizione Carta di Sintesi (nello specifico D.6.6 Colle del Lys e D.6.7 Località Lunella).

\*Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni di cui al Titolo II e al Titolo VI, capo IV, della sopra citata L.R. 29/06/2009, n. 19 e s.m.i. e l'art. 63, comma 1, lett. a) ha abrogato la Legge Regionale 8 novembre 2004, n. 32, che istituiva il Parco naturale del Colle del Lys, erroneamente come citata all'interno del Rapporto Ambientale;

  - relativamente agli obiettivi del Piano connessi alla presenza del Parco naturale del Colle del Lys e, sintetizzati, nei punti "d.1 Tutela e valorizzazione del sistema mulattiere e sentieri che percorre la montagna" e "d.2 Tutela del territorio montano in genere, in relazione al suo valore ambientale e alla sua funzione di connessione con l'area del Parco" - verso i

quali è stata verificata la coerenza della Revisione di P.R.G.C. -, si chiede di prendere in considerazione ulteriori aspetti, quali:

- a) potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone mediante sia la possibilità di inserimento di esemplari, non più presenti o presenti in numero più limitato a causa dell'attività venatoria, come ad esempio l'aquila reale, il gufo reale o altri rapaci e sia per mezzo del necessario contenimento di specie non autoctone come ad esempio il cinghiale ed il muflone che causano seri danni al territorio e alle attività agricole e silvo-pastorali;
- b) tutela delle aree boscate mediante anche la lotta alla processionaria che va condotta con interventi annuali quali semplicemente il taglio dei nidi o la lotta biotecnica, o chimica, da eseguirsi con *Bacillus thuringiensis*;
- c) utilizzo di navette durante il periodo estivo al fine di ridurre sia l'inquinamento atmosferico, sia quello paesistico causato dai numerosi automezzi che transitano sulla SP 197 e sostano sul piazzale del Colle del Lys, a fianco dell'area identificata come *Verde Pubblico Attrezzato* (Tav. D 2.6) (\*\*);
- d) promuovere attività agro-silvo-pastorali che possano favorire, oltre il turismo, un aumento demografico di soggetti che utilizzano, e allo stesso tempo tutelano, il territorio e le antiche attività che si svolgevano in questi luoghi (\*\*);
- e) pubblicizzare i percorsi turistici - sportivi insieme al Centro Ecomuseale del Colle del Lys e tutta la storia locale della Resistenza che si è svolta in questi luoghi nella Seconda Guerra Mondiale durante gli anni 1943 e 1945 (\*\*);

(\*\*) In questo modo si può intervenire sui due criteri chiave di sostenibilità non presi in considerazione come il punto I - Sensibilizzare e sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale ed il punto L - Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile;

- f) il Piano Paesistico Regionale riporta la presenza della specie vegetale *Euphorbia Gibelliana* nel Parco naturale del Colle del Lys. Questa specie, rara e protetta, è tutelata all'interno della Riserva naturale integrata della Madonna della Neve sul Monte Lerà (anche SIC). Sarebbe importante, come indicato nel Piano di Coordinamento Provinciale (PTC2) all'interno della tavola 3.1 e all'art. 35 delle Norme, realizzare la connessione tra il corridoio della Dora Riparia, l'area del Parco naturale del Colle del Lys, la Riserva naturale integrata della Madonna della Neve sul Monte Lerà, il SIC "Monte Musinè e Laghi di Caselette" e il SIP provinciale "Maculinea Thelesius";
- g) sempre il PTC2, nelle Direttive espresse alla lett. c) del comma 6, dell'art. 35 "Rete ecologica provinciale" afferma che gli Strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti progettano la *Rete ecologica di livello locale*, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto Provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle *Linee Guida per il Sistema del Verde*. Ciò premesso, si auspicherebbe la previsione di questo progetto mediante anche la realizzazione di una connessione ecologica tra il Parco ed il territorio tutelato della fascia perifluviale del Torrente della Stura;

- si fa presente che nelle Tavole di P.R.G.C. non è rappresentato né il bacino realizzato per l'impianto di innevamento (utilizzato anche come bacino idrico per lo spegnimento di incendi boschivi), né sono indicate le aree attrezzate presenti all'interno dell'area Parco.

b) a titolo di apporto collaborativo, si richiama l'articolo 7 *"Indirizzi per i piani di settore"* delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: *"Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni dei seguenti Piani di settore e loro varianti: ....d) Variante al PTC2 denominata "Variante in tema di stabilimenti a rischio di incidente rilevante [di seguito denominata Variante Seveso]", ....approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010 ....* Quanto sopradetto, renderebbe opportuno regolamentare l'insediamento di nuove attività produttive a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) e identificare i nuovi stabilimenti "sottosoglia" (intesi come nuovi insediamenti o ampliamento degli esistenti), ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A. della *"Variante Seveso"* al PTC2. A riguardo delle aziende "sottosoglia", si rammenta quanto citato nella D.G.P. n. 391-19606 del 17 maggio 2012 punto h) ed in particolare: *".....i Comuni dovranno prevedere l'adeguamento della modulistica impiegata per l'ottenimento di qualsiasi titolo abilitativo affinché il richiedente dichiari esplicitamente l'appartenenza o meno a categorie di cui ai punti a, b, c, d del citato articolo 19."* Qualora, ai sensi della *"Variante Seveso"* al PTC2, l'attività produttiva venisse classificata tra le aziende "sottosoglia", non potrà essere autorizzato l'ampliamento o l'insediamento se sono presenti nel raggio di 100 o 200 m (in funzione delle tipologie di prodotti detenuti in azienda) elementi territoriali vulnerabili di tipo A o B oppure se l'attività produttiva ricade nelle zone ad altissima vulnerabilità ambientale; potrà ottenere una autorizzazione condizionata se l'attività economica fosse compresa in zone a rilevante vulnerabilità ambientale. Infine, ai sensi dell'articolo 20 delle N.d.A. della Variante Seveso, il nominativo dell'attività soggetta all'articolo 19 citato, dovrà essere comunicato a cura dei Comuni alla Provincia per consentire il monitoraggio del PTC2;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2;;
3. **di trasmettere** al Comune di Viù la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 3 ottobre 2012

Il Dirigente  
Arch. Gianfranco Fiora  
(F.to in originale)